



COMUNE DI TELTI

Provincia di Olbia Tempio
VIA KENNEDY N. 2 07020
TELTÌ (SS)

www.comune.telti.ss.it

tel: 078943007-43098-43074
fax: 078943580

Comune di telti

Ordinanza n° 22

Il Sindaco

CONSIDERATA la necessità di adottare provvedimenti a tutela dell'igiene, e della sanità pubblica, stante la presenza di numerosi cani nell'ambito delle strade comunali, che spesso insudiciano con i loro escrementi le aree pubbliche;

CONSIDERATO l'aumento della presenza di cani pericolosi, talvolta per incuria dei rispettivi proprietari, la quale sta generando allarme e preoccupazione nella comunità locale;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Vista la legge 14 Agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visti gli artt. 13,16,18,19 e 20 della Legge 24/11/1981 n° 689;

Vista la Legge Regionale 18 Maggio 1994 n° 21 "norme per la protezione degli animali ed istituzione dell'anagrafe canina";

ORDINA

1. E' fatto divieto ai detentori di cani di lasciarli vagare incustoditi negli spazi pubblici o aperti al pubblico o comunque all'esterno delle aree private di proprietà.
2. I detentori di cani che provvedono a condurli a passeggio nei centri abitati, lungo le vie ed i luoghi pubblici in genere, devono preventivamente munirsi di apposite attrezzature (paletta, scopino e sacchetto). Detti rifiuti dovranno essere depositati nei contenitori o cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani collocati nelle strade della città, affinché si eviti la presenza di una deprecabile situazione sporcizia da escrementi lungo le vie pubbliche.
3. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e quelli che rappresentano un pericolo per i terzi ovvero quelli di media e grossa taglia, dovranno essere dotati di museruola.
4. Nei casi di comprovata necessità gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali, anche tramite il servizio di cattura predisposto appositamente dalla Azienda Sanitaria Locale, ai fini della confisca e al ricovero presso il canile convenzionato. La riconsegna avverrà unicamente dietro pagamento delle spese di mantenimento e di trasporto da parte del proprietario del cane.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di cani che disturbano la quiete pubblica di adottare le misure atte ad ovviare all'inconveniente. L'amministrazione interverrà con l'ordine di allontanamento qualora i disturbi dovessero persistere e si riserva la facoltà di intervento, già descritta al punto 4.

Per la trasgressione al disposto di cui ai punti 1° e 2°, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 26,00, mentre per quella al disposto di cui ai punti 3, 4, 5 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26,00 a euro 206,59.

La Polizia Municipale è incaricata del rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li lunedì 10 luglio 2006

IL SINDACO
ON. MATTEO SANNA